



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Positiv.* 28/1

*Roma*.....

- All'Unione Italiana Vini  
Via G.B. De Rossi n. 15/A  
00161 ROMA  
(rif. nota prot. n. 32171/3 del 3/2/2017)
- alle altre Organizzazioni interprofessionali  
e alle Associazioni di categoria operanti  
nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI
- ai Direttori degli Uffici territoriali  
LORO SEDI
- ai Direttori dei Laboratori ICQRF  
LORO SEDI
- ai Direttori degli Uffici PREF I, II e IV  
SEDE
- alla Direzione generale per il riconoscimento  
degli organismi di controllo e certificazione  
e tutela del consumatore  
SEDE
- alle strutture di controllo pubbliche e private  
operanti nel settore vitivinicolo  
LORO SEDI

OGGETTO: art. 14, comma 2, della legge n. 238/2016, detenzione e uso saccarosio in cantina.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta Unione, di pari oggetto, con la quale, in relazione ad analoghi quesiti di aziende associate, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle disposizioni per la detenzione e l'utilizzo del saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e degli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014.

In proposito, codesta Unione ritiene che l'articolo 14, comma 2, della legge n. 238/2016, abbia introdotto una semplificazione operativa, essendo previsto che, nel caso degli stabilimenti c.d. "promiscui"<sup>1</sup>, cioè da dove si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l'impiego dei prodotti sopramenzionati (in particolare del saccarosio), questi ultimi siano detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'Ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.

Al riguardo, richiamato quanto già chiarito nel commento al citato art. 14, con la circolare n. 1522 del 30 dicembre 2016, questo Ispettorato, nel condividere quanto ritenuto da codesta Unione, fa presente quanto segue.

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 238/2016 si intendono per stabilimenti "promiscui" quelli nei quali si effettua la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 e dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014.

Le nuove disposizioni dell'articolo 14, operando una semplificazione delle corrispondenti norme contenute nella legge n. 82/2006, danno la possibilità, alle imprese titolari di stabilimenti "promiscui", di effettuare l'introduzione, la detenzione e l'impiego del saccarosio e degli altri prodotti menzionati in premessa, dettando le seguenti due condizioni affinché non siano violati i divieti di detenzione stabiliti dal successivo articolo 15:

- ✦ ogni lavorazione è comunicata all'ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione;
- ✦ i prodotti già menzionati sono esclusivamente detenuti, quando non estratti ed impiegati nelle lavorazioni comunicate in conformità con il precedente punto, in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale.

Deve ritenersi superata, quindi, la precedente impostazione secondo la quale l'introduzione e detenzione dei prodotti in parola nello stabilimento promiscuo era consentita solo in concomitanza con l'impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate oppure, nel caso del "magazzino controllato", con l'assistenza dei funzionari di questo Ispettorato alle operazioni di apertura e chiusura del magazzino stesso nonché all'impiego nelle citate lavorazioni.

A completamento di quanto precede, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La condizione relativa alla detenzione del saccarosio e degli altri prodotti già menzionati nei locali a ciò appositamente destinati è indipendente dall'obbligo della presentazione della planimetria, ai sensi dell'art. 9 della citata legge; resta fatto salvo che, se il titolare dello stabilimento sia obbligato a presentare la planimetria, nella stessa devono essere anche indicati i locali di cui sopra.

Questi ultimi, inoltre, possono essere costituiti sia da uno o più vani chiusi sia da una o più porzioni o aree di un fabbricato. I vani chiusi, tuttavia, dovranno comunque rimanere accessibili ai controlli, mentre le porzioni o aree dovranno essere opportunamente delimitate, ad esempio mediante recinzione, per consentirne l'immediata identificazione. In tutti i casi sarà opportuno contrassegnare i locali in parola mediante apposito cartello recante il codice ICQRF dello stabilimento e la dicitura "*locale destinato al deposito di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e dei prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014*" o altre equivalenti.

Resta inteso che, il reperimento del saccarosio e degli altri prodotti sopramenzionati al di fuori dei predetti locali, in circostanze diverse da quelle strettamente funzionali per la ricezione e deposito nello stabilimento e l'impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate, è idoneo a configurare la violazione del divieto di detenzione stabilito dal richiamato articolo 15.

Analogamente, deve ritenersi violato il richiamato divieto nel caso in cui siano reperiti nei predetti vani o aree i prodotti vitivinicoli.

Resta inteso, infine, che le introduzioni, le estrazioni e le giacenze dei prodotti immagazzinati nei locali in parola devono trovare riscontro con quanto riportato nei registri telematizzati e nella documentazione giustificativa tenuta in conformità con le disposizioni del DM n. 293 del 20 marzo 2015.

Oreste Ferini  
Direttore Generale

